



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Decreto federale concernente crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 2025–2028

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio;

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla sistemazione dei corsi d'acqua;

visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque;

visto l'articolo 41 della legge federale del 4 ottobre 1991⁵ sulle foreste;

visto il messaggio del Consiglio federale del XX 2024,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare compiti nel settore ambientale negli anni 2025–2028 sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	Mio. fr.
a. Animali selvatici e caccia:	32
b. Foresta:	451

RS

- 1 RS 101
- 2 RS 451
- 3 RS 721.100
- 4 RS 814.20
- 5 RS 921.0

c. Protezione contro i pericoli naturali:	153
d. Natura e paesaggio:	384
e. Protezione contro le piene:	481
f. Rivitalizzazione:	146
g. Protezione contro l'inquinamento fonico:	102
h. Impianti di depurazione delle acque di scarico:	450
i. Risanamento dei deflussi residuali:	8

² L'Ufficio federale dell'ambiente è autorizzato a ripartire i fondi dei crediti d'impegno di cui al capoverso 1 a favore di accordi di programma e singoli progetti.

Art. 2

L'importo dei crediti d'impegno si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2023, pari a 106,2 punti (dicembre 2020: 100 punti), e sulle seguenti stime del rincaro:

2025: +1,2 per cento;

2026: +1,0 per cento;

2027: +1,0 per cento;

2028: +1,0 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione,
Viktor Rossi